



Comune di Parma

Vademecum per le riprese audio/video per attività organizzate dal Comune di Parma

Sommario

1. Ambito di applicazione	3
2. Finalita'	3
3. Riferimenti e quadro normativo	3
4. Gli aspetti normativi	3
4.1 Condizione di liceità del trattamento dei dati personali	3
4.2 L'autorizzazione ai sensi della L. 633/1941	4
5. Gli adempimenti	4
5.1 Le immagini riprese dall'Ente	4
5.2 Le immagini riprese dai soggetti terzi	5
6. Allegati	5
Modulo A - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016	Errore. Il segnalibro non è definito.
Modulo B - Informativa per il trattamento dei dati personali da esibire sul desk del check-in	Errore. Il segnalibro non è definito.
Modulo C - Autorizzazione all'utilizzo di immagini e video	Errore. Il segnalibro non è definito.
Modulo D - Autorizzazione all'utilizzo di immagini e video del minore	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. Ambito di applicazione

Il presente documento è rivolto alle Unità Organizzative del Comune di Parma (di seguito anche “Ente”) che, nell’ambito delle finalità istituzionali perseguite, effettuano attività di progettazione, realizzazione, e gestione di eventi, seminari, manifestazioni ed iniziative di comunicazione, in costanza delle quali possono derivare raccolte di immagini fotografiche e materiale audio video eventualmente destinato alla pubblicazione e diffusione. Nel caso in cui l’Ente utilizzi soggetti terzi (fornitori) per le attività suindicate, anche costoro dovranno espletare l’incarico affidato in aderenza alle indicazioni ivi contenute.

2. Finalità

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare gli adempimenti da attuare ai fini della corretta valorizzazione, sviluppo e promozione delle attività didattiche e progettuali organizzate dall’Ente a mezzo delle riprese audio/video.

3. Riferimenti e quadro normativo

Il presente vademecum è stato redatto tenendo in considerazione il seguente quadro normativo:

- Art. 10 Codice Civile Abuso dell’immagine altrui;
- Art. 96, Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - LdA);
- Art. 97, Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - LdA);
- Artt. 6.1, 7, 8 e 13 (nonché c. 32, 42, 43) del Reg. UE n. 679/2016;
- Art. 615 bis Cod. Pen. - Illecite interferenze nella vita privata;
- Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali “La scuola a prova di privacy”;
- Working Document 1/2008 on the protection of children's personal data (General guidelines and the special case of schools);
- Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

4. Gli aspetti normativi

4.1 Condizione di liceità del trattamento dei dati personali

In termini generali, per quanto concerne la normativa in materia di protezione dei dati personali, il trattamento è consentito all’Ente:

- 1) se e nella misura in cui ricorra la condizione di liceità di cui all'art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito;
- 2) nei casi delle pubblicazioni prescritte dalla normativa in materia di trasparenza, l'Ente effettua trattamenti di dati personali nel rispetto della condizione di cui all'art. 6 par. 1 lett. c), ovvero quando tali trattamenti sono necessari per adempiere un obbligo legale.

Da ciò consegue che non è necessario recepire il consenso da parte degli interessati, o di chi ne esercita la patria potestà, per tutti i trattamenti che il Comune di Parma effettua nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ivi comprese le riprese audio/video, a condizione che sia rispettata la condizione di liceità di cui al punto 1) o 2) sopra.

4.2 L'autorizzazione ai sensi della L. 633/1941

La ripresa di immagini foto/video, nonché la registrazione e la diffusione delle stesse è soggetta agli oneri di cui agli artt. 96-98 della L. 633/1941.

Pertanto, affinché l'interessato (maggiorrenne o minorenni) sia ritratto in foto e/o video durante lo svolgimento di attività organizzate dall'Ente, deve essere acquisita espressa autorizzazione dallo stesso o dagli esercenti la patria potestà, anche in ordine all'eventuale diffusione di immagini e video sul sito web e canali di comunicazione istituzionali.

In ogni caso, si sottolinea che il consenso alla pubblicazione dell'immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non già il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio: da ciò consegue che esso è sempre revocabile.

5. Gli adempimenti

5.1 Le immagini riprese dall'Ente

Considerati gli oneri che derivano dalle norme succitate, si assume che:

- Le immagini di persone maggiorenni riprese durante lo svolgimento di attività organizzate dall'Ente:
 - non sono pubblicabili se non **previa informativa** per il trattamento dei dati personali ex art.13 del Regolamento UE 2016/679 e con l'espressa **autorizzazione** ai sensi dell'art. 96 e 97 della L. 633/1941.
- Le immagini di minori ripresi durante lo svolgimento di attività organizzate dall'Ente:
 - non sono pubblicabili se non **previa informativa** per il trattamento dei dati personali ex art.13 del Regolamento UE 2016/679 e con l'espressa **autorizzazione dei genitori** ai sensi dell'art. 96 e 97 della L. 633/1941.

- Le immagini di minori, i cui volti sono resi NON riconoscibili, ripresi durante lo svolgimento di attività didattiche e progettuali organizzate dall'Ente:
 - sono pubblicabili previa informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e senza l'espressa autorizzazione dei genitori ai sensi dell'art. 96 e 97 della L. 633/1941.

5.2 Le immagini riprese dai soggetti terzi

Accade non di rado che, in occasione di attività organizzate dall'Ente sia consentito ai partecipanti l'utilizzo di telefoni cellulari e di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini (si pensi ad esempio ad eventi organizzati presso le scuole comunali dove sono presenti familiari e studenti). Deve essere sottolineato che tali utilizzi sono concessi esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.

Difatti, ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. c), ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico non si applica la disciplina del Regolamento UE 2016/679.

L'Ente ha, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno dei propri spazi, delle aule o nelle scuole stesse.

In ogni caso, è opportuno rendere edotti i soggetti terzi che seppure la ripresa di immagini audio/video per scopi personali esuli dall'applicazione del suddetto regolamento, la pubblicazione di tali riprese, per di più a mezzo di "social", non può comportare interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata altrui (nonché nella famiglia, nel domicilio o nella corrispondenza); tali interferenze si concretizzano certamente nella diffusioni di immagini del minore a mezzo dei "social", a meno di precipua autorizzazione recepita ai sensi della L. 633/1941 dagli esercenti la patria potestà.

6. Allegati

- Modulo A: Informativa per il trattamento dei dati personali
- Modulo B: Informativa semplificata
- Modulo C: Autorizzazione riprese
- Modulo D: Autorizzazione riprese minore